

# COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI DEL CENTRO SPORTIVO

## ITALIANO

### Delibera n.3 bis/2009

L'anno 2009 il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 16,40 circa si è riunito presso la Domus Pacis in Santa Maria degli Angeli (Assisi), il Collegio Nazionale dei Probiviri del Centro Sportivo Italiano.

Sono presenti i componenti Sigg.ri :

- Campani Duccio membro;
- Mazzeo Giovanni membro facente funzioni di Presidente;
- Miraglia Sante Emilio membro.

Sono assenti il Presidente Bergonzini Gino, presidente ed il componente Sig. Roberto Ricchini.

Viene preso in esame il provvedimento adottato dal Presidente del Collegio Interregionale dei Probiviri CSI Marche-Abruzzo, Sig. Ronaldo Spinaci, in merito al ricorso promosso dal Sig. Antonio Mancini del CSI Comitato di Pescara.

\* \* \*

Con provvedimento 28/9/09 il Presidente Interregionale dei Probiviri Marche-Abruzzo CSI, Sig. Ronaldo Spinaci, rimetteva gli atti al Collegio Nazionale dei Probiviri, relativamente al ricorso promosso dal sig. Antonio Mancini in qualità di segretario dimissionario del Comitato Provinciale di Pescara.

In tale esposto il Mancini lamentava una serie di presunte, ripetute e gravi violazioni dello statuto CSI in ordine al funzionamento del Comitato, che venivano attribuite ai membri in carica.

Dei fatti denunciati si interessavano il Presidente del Collegio Interregionale dei Probiviri Sig. Spinaci ed il Procuratore associativo interregionale Sig. Carlo Bellocchi.

Costoro, malgrado, numerosi tentativi di approfondire le vicende, cercando contatti diretti con membri del Comitato di Pescara interessati e malgrado le convocazioni formali tramite raccomandate (cfr. racc. n. 0606/2009) rimaste disattese, non furono in grado di assumere notizie sui fatti oggetto di esame.

Il Collegio

**osserva**

la norma che disciplina l'attività di questo organo è contenuta nell'art. 43 Statuto.

Secondo tale articolo il Collegio Nazionale dei Probiviri non ha competenza di primo grado e non può quindi sostituirsi agli organi di prima istanza.

Né esistono, nel contesto normativo CSI, norme di "salvaguardia" che consentano l'attività surrettizia di questo Collegio, in caso di vacanza o di impossibilità di funzionamento dei collegi di Prime Cure.

Nel caso di specie non vi è dubbio che il Collegio Interregionale dei Probiviri Marche-Abruzzo, malgrado l'interessamento svolto, non ha adottato alcun provvedimento idoneo a definire il grado di giudizio.

Ne consegue l'assoluta incompetenza funzionale del Collegio Nazionale dei Probiviri a cui è preclusa, nel caso come quello in esame, la decisione di primo grado.

Ciò, peraltro, è conforme allo spirito Statutario che garantisce due gradi di giudizio.

Doppio grado che verrebbe disatteso ove il Collegio Nazionale si pronunziasse in seguito alla rimessione degli atti da parte dell'organo di primo grado.

La conseguenza dell'esposto enunciato viene espressa in dispositivo.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri, investito comunque della questione, rileva, ad eventuali fini consultivi, che dalla documentazione assunta ed in particolare dal bilancio dell'anno 2007 del Comitato di Pescara, si evincono gravi incongruenze, tali da giustificare, senz'altro provvedimenti autoritativi da parte del Consiglio Nazionale CSI, nonché delle competenti Procure Associate.

A questo proposito è appena il caso di rilevare che diverse sono le competenze in merito, del Consiglio Nazionale CSI e della Procura locale, così come distinte sono le conseguenze delle eventuali risoluzioni di tali organi.

Al Consiglio Nazionale è infatti riservato il controllo dello svolgimento dell'attività dei Comitati zonali, che può spingersi fino alla completa censura e quindi al commissariamento (ipotesi non da escludere nel caso di specie).

Alla Procura locale è invece demandata la funzione di vigilare sulla corretta esecuzione dell'attività con riferimento alle norme statutarie e regolamentari.

"l'illecito" è quindi oggetto di esame e non la funzionalità.

Orbene, nel caso di specie, l'accertamento di fatti contrastanti con le norme, non può arrestarsi a fronte di mancate risposte o presenze dei soggetti od organi "controllati".

Ove pertanto non vi sia la possibilità di interloquire con gli interessati, non per questo l'attività di ricerca ed "indagine" può essere obliterata e non per questo si potrà assumere il mancato esercizio del diritto alla difesa.

Ciò posto, ritiene il Collegio che la Procura locale debba procedere negli accertamenti, con le conseguenze del caso, a prescindere dalla volontà di esercitare o meno, da parte degli interessati, il proprio diritto di difesa che può ritenersi rinunciato, benché offerto.

#### PQM

il Consiglio Nazionale dei Probiviri CSI dichiara la propria incompetenza a decidere. Rimette gli atti alla Procura Associativa locale, ai sensi dell'art. 96 Statuto, per le determinazioni del caso e il sollecito accertamento delle presunte irregolarità lamentate. Dispone la trasmissione del presente provvedimento al Consiglio Nazionale CSI per quanto di competenza.

Dispone che l'esteso provvedimento sia pubblicato nel sito del CSI Presidenza Nazionale [www.csi-net.it](http://www.csi-net.it).

Si Comunichi al ricorrente Mancini Antonio, al Consiglio Nazionale, al Collegio dei Probiviri Interregionale Marche – Abruzzo, al procuratore associativo interregionale Sig. Bellocchi Carlo.

Così deciso in Assisi oggi 5/12/2009

Giovanni Mazzeo (facente funzione di Presidente) f.to

Duccio Campani f.to

Sante Emilio Miraglia f.to